



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati 070/60517283 - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. 60/2018

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Cagliari:

- VISTA** l'istanza avanzata dall'Associazione sportiva dilettantistica "WINDSURFING CLUB CAGLIARI", con cui viene richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione velica denominata "3^A COPPA ITALIA RS:X YOUTH – ZONALE TECHNO 293 – RS:X", da svolgersi nei giorni **12 e 13 maggio 2018**, dalle **ore 09.00 alle ore 19.00**, nelle acque antistanti il lungomare Poetto del Comune di Cagliari;
- VISTO** il Nulla Osta rilasciato con nota prot. 4149 del 24.01.2018, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to EE.LL., Finanze ed Urbanistica;
- VISTA** l'autorizzazione n. 330/2018 rilasciata il 09.05.2018 da questa Capitaneria di porto;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione;
- AL FINE** di prevenire il verificarsi di eventuali danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione, nonché il regolare svolgimento della manifestazione;

RENDE NOTO

che nei giorni **12 e 13 maggio 2018**, dalle **ore 09.00 alle ore 19.00**, si svolgerà una manifestazione velica all'interno di un campo di regata di forma circolare avente il centro nel punto di coordinate **Lat. 39°11,950' N – Long. 009°10,650' E** e raggio di **0,6 miglia**, meglio evidenziato nell'allegato stralcio grafico;

ORDINA

- Art. 1** I giorni **12 e 13 maggio 2018**, dalle **ore 09.00 alle ore 19.00**, nella **zona di mare interessata** dalla manifestazione sopra meglio indicata, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e la navigazione di qualsiasi tipo di unità, comprese quelle da diporto, nonché la balneazione, l'attività di immersione con qualunque tecnica, la pesca di qualsiasi tipo ed ogni mestiere affine.
- Art. 2** Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1 le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione, le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in ragione del loro ufficio.
- Art. 3** E' fatto, inoltre, obbligo all'organizzazione di predisporre un accurato servizio di vigilanza ed assistenza ai partecipanti, di osservare tutte le disposizioni vigenti che riguardano la predetta manifestazione e di mettere in atto ogni provvedimento necessario e/o opportuno al fine di evitare danni a persone e/o cose; fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, le unità in navigazione entro i 200 (duecento) metri dal campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta (non superiore ai 5 nodi), prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- Art. 4** I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni recati a persone e/o cose derivanti dal loro illecito operato.
- Art. 5** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell'art. 32 delle legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cagliari, li **09.05.2018**

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MINOTAURO

Documento informatico firmato ai sensi dell'art.
3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39.
Il documento firmato originale è giacente agli atti
di questo Ufficio

